



Comune di Cassina de' Pecchi ***Città metropolitana di Milano***

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 565 DEL 28 settembre 2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E ASSUNZIONE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Area Servizi alla Persona
PROPOSTA N. 656

Ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 il
responsabile del procedimento è:
Dott.ssa Maria Grazia MALAGOLI

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;
- la legge 13/08/2010, n° 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2024 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione triennio 2022/2024 – Approvazione della ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2022/2024";
- il Decreto Sindacale n. 14 del 25/05/2022 ad oggetto: "Nomina della Dott.ssa Maria Grazia Malagoli Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Politiche Giovanili";
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 49 e 62 del vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016;

Premesso che il Comune deve provvedere ad acquisire in appalto il servizio di gestione del centro di aggregazione giovanile, atteso che il contratto in corso è in scadenza;

Dato atto che:

- detta acquisizione è stata inserita nella programmazione biennale 2022-2023 degli acquisiti di beni e servizi di cui all'articolo 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016;
- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: S83500570151202200012;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Malagoli, già indicata come RUP nell'atto di programmazione di cui all'art. 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Visto il comma 1 art. 449 della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Rilevato come il Rup ha verificato che per l'acquisizione di detti servizi non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni di cui necessita il Comune;

Verificato come ai sensi dell'articolo 23 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, è stato redatto il progetto di servizio composto dai seguenti documenti: All. 1 Capitolato - All.2 Relazione illustrativa - All. 3 Stima economica del Servizio – All. 4 Bozza di contratto – All. 5 Nomina Responsabile trattamento dati, dati da cui risulta che:

- l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni tutte riconducibili ad una unica prestazione principale riferita ai servizi di zone ricreative, da remunerare in parte a canone e in parte a misura il cui CPV è: 92330000-3;
- si è reputato di dimensionare detto appalto per 36 mesi; il Comune ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- si sono redatti il quadro economico dell'appalto e la stima dei servizi, contenuti negli atti progettuali, da cui si ricava che il dimensionamento economico complessivo, da porre a base della procedura è di euro 214.413,48 oltre IVA per 36 mesi, di cui euro pari a zero per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il predetto importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad euro €. 214.413,48 oltre IVA, è suddiviso in euro 129.459,24 oltre IVA da remunerare a canone ed euro 84.954,24 oltre IVA da remunerare a misura;

- ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base della procedura comprende i costi della manodopera che si sono stimati pari ad euro 190.699,35 calcolati sulla base degli elementi indicati negli atti progettuali allegati, tenendo conto del costo orario del personale, calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dalla tipologia di attività indicate negli elaborati progettuali;
- relativamente al subappalto, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera;
- è stata prevista l'applicazione della clausola sociale secondo quanto indicato nelle linee guida - Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019, declinando nel capitolato i termini di applicazione e prevedendo che: 1) gli operatori presentino unitamente all'offerta il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico); 2) la mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze indicate al punto 5.1 delle linee guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 che sanciscono che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, e per la quale si dispone l'esclusione;

Ritenuto, per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi, di attivare la procedura negoziata senza bando cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici ove esistenti, prevista dall'art. 1 comma 2 lettera c) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, alla luce delle innovazioni apportate con la legge n. 108/2021, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia, piattaforma Sintel, sulla base delle indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo altresì:

- a) quali requisiti speciali, il requisito di capacità tecnico professionale consistente nell'aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo complessivo minimo pari a euro 200.000,00 (duecentomila), laddove per servizi analoghi si intende lo svolgimento di servizi ricreativi rivolti ai giovani compresi nella fascia d'età fra gli 11 e i 25 anni;
- b) una clausola di sbarramento, che prevede l'esclusione del concorrente la cui offerta tecnica non raggiunga la soglia minima pari a 40 nel punteggio tecnico complessivo. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione;
- c) quale metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, il metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base di livelli di valutazione previsti, prevedendo la riparametrazione sia qualora nel singolo criterio e sub criterio non è stato raggiunto il punteggio massimo sia qualora nessuna offerta tecnica complessivamente ha raggiunto il punteggio massimo attribuibile;

Dato atto che:

- è stata attivata l'indagine di mercato in modalità "aperta", e cioè senza prevedere alcun "filtro" numerico, qualora il numero dei richiedenti fosse risultato superiore a n.5 ove esistenti, e prevedendo di invitare tutti coloro che idoneamente e validamente abbiano manifestato interesse, senza operare esclusione degli eventuali operatori economici precedentemente invitati qualora dovessero manifestare interesse a partecipare alla procedura, nonché dell'operatore uscente che ha svolto con regolarità le prestazioni oggetto del servizio;
- l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica Sintel prot. 23444/2022 inizialmente con scadenza del termine di presentazione delle istanze previsto dopo giorni 15 gg, poi prorogata sino al 30/08/2022 al fine di garantire la massima partecipazione da parte degli operatori economici interessati. L'esito dell'indagine di mercato è contenuto nel verbale, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e in cui sono enucleati gli operatori economici da invitare identificati con il numero di protocollo informatico di presentazione dell'istanza presso la piattaforma Sintel, pari a n.2. Si ritiene come, in considerazione della pubblicazione dell'avviso per più di 30 giorni, il numero di operatori economici esistenti sia inferiore a cinque e conseguentemente di procedere allo svolgimento della procedura negoziata procedendo ad invito dei soli operatori economici che hanno presentato regolare istanza di interesse alla procedura, considerata l'urgenza di procedere;

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni sopra richiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc;
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvede ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto, si rileva che:

- **il fine** del contratto è quello di poter acquisire un servizio di gestione complessiva del Centro di Aggregazione Giovanile quale servizio rivolto ai giovani per adempiere alle funzioni culturali-sociali dell'Ente nei confronti dei giovani della comunità locale per offrire loro opportunità di impegno ed utilizzo del tempo libero in una logica di prevenzione e promozione del benessere;
- **l'oggetto** e le clausole essenziali sono contenuti nel capitolato e nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto; in particolare con riguardo al sopralluogo si rileva come sia possibile renderlo facoltativo, considerata la via preferenziale dal legislatore nell'ambito del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020;
- **la forma** che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto, integrata dall'offerta formulata dall'offerente affidatario;
- **la modalità di scelta del contraente** è quella sopra indicata ossia la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'art. 1 comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 con consultazione degli operatori individuati a seguito dell'indagine di mercato indicata nel presente atto, da svolgersi sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri premiali indicati negli elaborati progettuali, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 15 giorni, considerato equo detto termine, vista la necessità di acquisire i servizi dedotti nell'appalto di che trattasi;

Ritenuto, quindi, di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compresa la fase di pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa ANAC e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al RUP del Comune di Cassina de Pecchi in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Dato atto che il Responsabile individuato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile dell'area servizi alla persona del Comune di Cassina de Pecchi che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali, il quale, per il tempo necessario per l'espletamento della procedura di affidamento, opererà all'interno dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche CUC) di cui sotto, svolgendo le attività riconducibili al Rup e demandando, anche ai sensi dell'articolo 5 e ss della legge 241/1990, la competenza per le attività di carattere amministrativo (quali la valutazione della documentazione amministrativa, l'ausilio nell'assunzione del provvedimento ammissione/esclusione, l'apertura delle offerte economiche e la formulazione della proposta di aggiudicazione) al Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC, a nome della quale sarà lanciata la procedura di gara sul sistema telematico Sintel e che presiederà il Seggio di gara in qualità di Autorità di gara unitamente a due testimoni;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei

confronti né del Responsabile unico del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;

- si è effettuato l'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

1. Di procedere con l'approvazione dei seguenti elaborati progettuali, facenti parte del progetto di servizio e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per addivenire all'affidamento dell'appalto della gestione del Centro di aggregazione giovanile del Comune di Cassina de Pecchi identificato con il CPV 9233000-3 costituiti da: All. 1 Capitolato - All.2 Relazione illustrativa - All. 3 Stima economica del Servizio – All. 4 Bozza di contratto – All. 5 Nomina Responsabile trattamento dati;
2. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto il servizio di gestione di aggregazione giovanile, secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di servizio nonché alle indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente, dando atto che per la scelta dell'operatore cui affidare detto appalto si attiverà una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, svolta sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, con il criterio di affidamento dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con consultazione degli operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato;
3. Di approvare l'esito dell'indagine di mercato contenuto nel verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui sono enucleati gli operatori economici da consultare individuati con il numero identificativo del protocollo informatico di presentazione delle istanze sulla piattaforma Sintel;
4. Di inviare l'esito dell'indagine di mercato di cui al punto 3 all'Ufficio comune operante come CUC per poter espletare quanto previsto al successivo punto 5 del presente atto;
5. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa ANAC e la richiesta del codice CIG con gestione dello stesso sino alla "proposta di aggiudicazione" con successiva presa in carico in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi successivi verso l'Anac ed Osservatorio come previsto nella convenzione citata.

6. Di imputare la spesa come segue:

€ 19.800,00 sul capitolo 12011.03.032060000 bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022;

€ 76.000,00 sul capitolo 12011.03.032060000 bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2023;

€ 76.000,00 sul capitolo 12011.03.032060000 bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2024;

€ 53.334,15 sull'esercizio 2025, non appena sarà disponibile il bilancio di previsione;

7. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio operante come CUC per gli adempimenti di competenza e al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, adempimenti di competenza nonché al servizio finanziario per quanto di competenza.

Anno	E/U	Capitolo	Numero Imp./Acc.	CIG	Importo
2022	U	12011.03.032060000	1563		19.799,00
2023	U	12011.03.032060000	1564		75.999,00
2024	U	12011.03.032060000	1565		75.999,00

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

MALAGOLI MARIA GRAZIA / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.